

**ATTO DI FIDEIUSSIONE – Pro-forma**

Atto di Fideiussione N. \_\_\_\_\_

Spett. le \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Premesso che

L'impresa/società \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ prov. ( \_\_\_ ) in  
via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ iscritta alla  
CCIAA di \_\_\_\_\_ n° REA \_\_\_\_\_ esercente l'attività \_\_\_\_\_

(di seguito anche debitore)

è obbligata nei confronti di

\_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ prov. ( \_\_\_ ) in  
via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ iscritta alla  
CCIAA di \_\_\_\_\_ n° REA \_\_\_\_\_ esercente l'attività \_\_\_\_\_

(di seguito anche beneficiario)

per la seguente obbligazione:

\_\_\_\_\_

(indicare, in maniera specifica, utilizzando i documenti allegati alla pratica, la natura dell'obbligazione, la somma in euro, la scadenza);

tutto ciò premesso

1) Confeserfidi Soc. Cons. a r. l. (di seguito anche fideiussore), iscritto all'elenco ex art. 106 del T.U.B. (cd Albo Unico), matricola n. 84, a mezzo del dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ all'uopo autorizzato, si costituisce fideiussore, in solido, del debitore fino alla concorrenza massima di euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) a Vostro favore e nell'interesse del debitore a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione di cui in premessa.

2) Il fideiussore dichiara di non avvalersi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1944 c.c., per cui la fideiussione sarà a prima e semplice richiesta e Confeserfidi sarà tenuta a pagare prima dell'escussione del debitore principale entro e non oltre il termine di due mesi decorrenti dalla ricezione di detta richiesta. In tal caso, qualora Confeserfidi sia convenuta dal beneficiario non potrà avvalersi del beneficio della preventiva escussione.

3) Il fideiussore, ai sensi dell'art. 1945 c.c., potrà opporre contro il beneficiario tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.

4) Il fideiussore ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento al beneficiario notizie sullo stato delle obbligazioni garantite ovvero sul puntuale adempimento da parte del debitore degli obblighi a suo carico. Il beneficiario, pena la decadenza dalla presente fideiussione, dovrà: - avvisare il fideiussore di ogni inadempimento, ritardo ed inosservanza agli impegni contrattuali mezzo pec all'indirizzo [confeserfidi@legalmail.it](mailto:confeserfidi@legalmail.it) e ciò nel termine essenziale ex art. 1453 c.c. di sette giorni dal fatto; - astenersi dal consegnare ogni ulteriore servizio e/o prodotto oggetto del contratto nell'ipotesi di forniture periodiche, qualora il beneficiario ometta il pagamento di una fornitura/fattura. Ove il Beneficiario dovesse violare tale impegno, la fideiussione non sarà efficace per le forniture e/o prestazioni eseguite dopo il primo inadempimento al contratto da parte del debitore.

5) La fideiussione è valida ed efficace fino al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. In ogni caso, in conformità al disposto dell'art. 1941 c.c., la durata della fideiussione non potrà essere superiore a quella dell'obbligazione principale. Decorso il termine essenziale ex art. 1453 c.c. di 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data sopra indicata, senza che sia pervenuta al fideiussore una richiesta di escussione da parte del beneficiario, la fideiussione si intenderà automaticamente estinta e priva di qualsiasi ulteriore efficacia, anche senza restituzione del documento in originale e anche senza dichiarazione liberatoria rilasciata dal beneficiario.

6) Per quanto non espressamente disposto con il presente atto, le parti rinviano alle norme del codice civile che regolano il contratto di fideiussione (art. 1936 ss.).

7) Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione ed estinzione della presente fideiussione o comunque derivante dalla stessa viene riconosciuto come unico ed esclusivo ed inderogabile competente il Foro di Ragusa.

Scicli, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro Fideiussore \_\_\_\_\_